SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 aprile 2016, n. **62**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 4, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, lettera *b)*, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Indice

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, denominati in seguito “le Parti”:

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero delle Forze Armate senegalesi;

condividendo la comune convinzione che la cooperazione nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I

Principi e scopi

Articolo primo

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità ed uguaglianza, verrà effettuata in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

CAPITOLO II

Cooperazione generale

Art. 2.

Attuazione

Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e comprenderanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dalle Parti di comune accordo.

Art. 3.

Campi della cooperazione

La cooperazione tra le Parti potrà includere, tra gli altri, i seguenti campi:

a. ricerca e sviluppo;

b. supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;

c. operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;

d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;

f. formazione ed addestramento in campo militare;

g. sanità militare;

h. storia militare e museologia;

i. sport militare;

j. formazione equestre e cinofila;

k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Art. 4.

Modalità della cooperazione

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

c. scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;

d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

e. partecipazione ad esercitazioni militari;

f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;

g. visite di navi ed aeromobili militari;

h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi;

i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
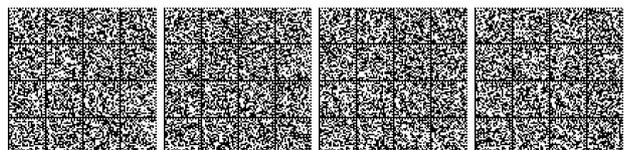
CAPITOLO III

Aspetti finanziari

Art. 5.

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la malattia, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;

b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo.

Art. 7.

Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

CAPITOLO IV

Giurisdizione

Art. 8.

Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte inviante, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.

Art. 9.

Le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato d'origine, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Art. 10.

Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

CAPITOLO V

Risarcimento danni

Art. 11.

Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti.

Art. 12.

Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

CAPITOLO VI

Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

Art. 13.

Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a. navi e relativi equipaggiamenti;

b. aeromobili e relativi equipaggiamenti;

c. carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;

d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

i. materiali informatici e di telecomunicazione;

j. materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;

k. materiali specifici per l'addestramento militare;

l. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

m. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;

n. materiali militari d'abbigliamento, da campeggio e mobilio.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

Art. 14.

Modalità

Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza al fine di dare attuazione al presente Accordo, nonché ai contratti sottoscritti da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate.

Art. 15.

Proprietà intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi e degli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

CAPITOLO VII

Sicurezza delle informazioni classificate

Art. 16.

Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

Art. 17.

Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

Art. 18.

Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali diplomatici approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

Art. 19.

La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica del Senegal
Segretissimo	Top Secret	Tres Secret
Segreto	Secret	Secret Defense
Riservatissimo	Confidential	Confidentiel Defense
Riservato	Restricted	Diffusion Restreinte

Art. 20.

L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, sarà consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e che sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Art. 21.

Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

Art. 22.

Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte Originatrice.

Art. 23.

Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente Capitolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.
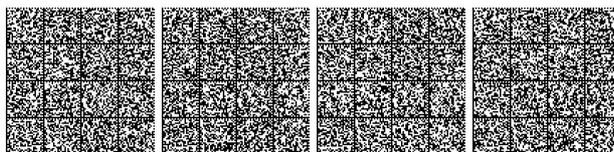
CAPITOLO VIII

Risoluzione delle controversie

Art. 24.

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

CAPITOLO IX

Entrata in vigore

Art. 25.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

CAPITOLO X

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

Art. 26.

Sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.

Art. 27.

I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.

Art. 28.

I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Ministero delle Forze Armate della Repubblica del Senegal, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

Art. 29.

Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

Art. 30.

I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti ed ogni altra revisione entreranno in vigore secondo le modalità indicate nel Capitolo IX del presente Accordo.

CAPITOLO XI

Durata e termine

Art. 31.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

Art. 32.

La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

Art. 33.

La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17.09.2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
[firma]	[firma]

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1986):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI), in data 26 giugno 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 luglio 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 luglio 2015; il 15 settembre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 26 novembre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3461):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 novembre 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 2 e il 23 marzo 2016.

Esaminato in Aula il 4 aprile 2016 ed approvato definitivamente il 6 aprile 2016.

16G00071

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. **63**.

Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;

Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito;

Visto il parere della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa emesso in data 30 luglio 2012;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7 novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;

Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionali e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da *m)* a *u)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

3. Per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2.

Ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;

b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.

2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

Art. 3.

Contenuto e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice l'esame.

2. La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento;

d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi del successivo articolo 11.

4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6.

5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione.

6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio sono ammessi con riserva nelle more della presentazione dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

8. Per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;

b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
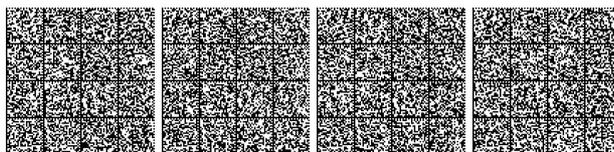
c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;

d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.

3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.

4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.

5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.

Art. 5.

Materie delle prove di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:

a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*;

b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*;

c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;

d) la prova orale verte su tutte le materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.

Art. 6.

Adempimenti della commissione esaminatrice precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali. Le domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi omogenei di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.

3. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nell'articolo 2. Detto elenco è depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi è inviata comunicazione scritta.

Art. 7.

Svolgimento delle prove scritte

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.

2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi.

3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per quel giorno dal decreto con cui è stato indetto l'esame. I temi sono scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresì lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.

4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.

6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno un giorno prima dell'inizio delle prove scritte.

8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro né con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

9. È escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. È, altresì, escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8.

10. Il presidente della commissione è responsabile della legalità delle operazioni di esame.

11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 8.

Adempimenti dei candidati e della commissione

1. A ciascun candidato è consegnata, nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. A ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste.

2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.

3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti gli elaborati dei candidati sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova d'esame.

4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 9.

Correzione degli elaborati

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia.

2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove.

3. A ciascun tema è assegnato il punteggio in trentesimi senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalità, si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.

4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.

5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi sono in tutto o in parte copiati; annulla altresì i temi che recano segni oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.

6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque minuti né superiore a sessanta minuti.

4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova.

5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.

6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente.

7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11.

Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie

1. I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)* del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale.

2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, è immediatamente comunicato, a cura delle Università presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali.

3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale.

4. Sono altresì esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta fermo, altresì, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere, *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1084

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 4 *(Esame di idoneità professionale)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionale e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;
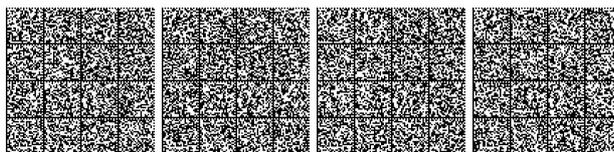
n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da *m)* a *u)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 reca: «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, reca: «Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati».

— Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, reca: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche):

«Art. 1. — (*Omissis*).

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, citato nelle premesse del presente regolamento:

«Art. 46 *(Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo)*. — 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;

b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. *a)* consistono in:

a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;

b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;

c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».

«Art. 47 *(Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo)*. — 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera *a)*, consistono in:

a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;

b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;

c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell' art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 2 *(Abilitazione all'esercizio della revisione legale)*. — (*Omissis*).

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
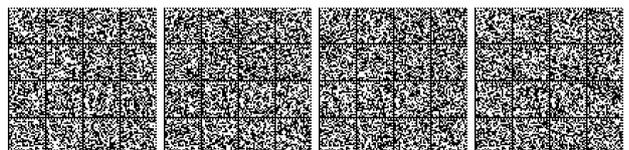
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 4.

(*Omissis*).».

«Art. 3 *(Tirocinio)*. — (*Omissis*).

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera *a)*;

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.».

— Per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato nelle premesse del presente regolamento:

«Art. 46 (R) *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 (R) *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. ».

— Per l'art. 2, comma 2, e per l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:

«Art. 45 *(Esame di abilitazione)*. — 1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3, lettera *b)*, coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.

3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.».

Note all'art. 11:

— Per gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 1.

— Per l'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note all'art. 2.

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 10 *(Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica)*. — (*Omissis*).
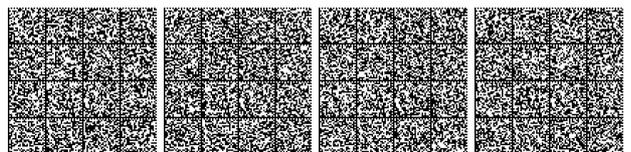
19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

(*Omissis*).».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145:

«Art. 1 *(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali).* — 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

a) requisiti di onorabilità individuati all'art. 3;

b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'art. 2;

c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

d) superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.

2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento.».

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 3.

16G00070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2016.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento *UE)* n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi";

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 0002095 del 25 gennaio 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 7.670.786.226,20 euro ed è a carico del predetto Fondo di Rotazione;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (Regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (Art. 11 del Reg. UE 1307/2013);

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del Reg. UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione Europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) per un importo complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma;

Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2015, pari ad euro 1.535.316.000,99;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui alla allegata tabella A, per il periodo di programmazione 2014/2020, relativo all'annualità 2015, ammonta complessivamente a euro 1.535.316.000,99, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 697

Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020
PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Annualità 2015

Euro

Programma	Decisioni UE	Quota Stato 2014-2020	Quota Stato 2015
Bolzano	C(2016) 430 del 22/01/2016	145.887.966,23	29.186.232,27
Emilia Romagna	C(2015) 9759 del 18/12/2015	473.682.974,03	94.764.341,46
Friuli Venezia Giulia	C(2015) 6589 del 24/09/2015	117.907.807,79	23.588.476,34
Lazio	C(2015) 8079 del 17/11/2015	310.612.815,58	62.141.038,10
Liguria	C(2015) 6870 del 06/10/2015	125.213.691,21	25.050.067,51
Lombardia	C(2015) 4931 del 15/07/2015	460.928.372,73	92.213.238,05
Marche	C(2015) 5345 del 28/07/2015	214.194.751,95	42.851.285,93
Piemonte	C(2015) 7456 del 28/10/2015	435.210.487,01	87.067.539,50
Toscana	C(2015) 3507 del 26/05/2015	382.966.761,04	76.615.682,70
Trento	C(2015) 5377 del 03/08/2015	120.328.915,96	24.072.628,17
Umbria	C(2015) 4156 del 12/06/2015	349.047.444,16	69.830.015,34
Valle d'Aosta	C(2015) 7885 del 11/11/2015	55.230.849,35	11.049.742,65
Veneto	C(2016) 988 del 15/02/2016	471.549.050,65	94.337.415,43
Totale Regioni più sviluppate		3.662.761.887,69	732.767.703,45
Abruzzo	C(2015) 7994 del 13/11/2015	157.537.683,33	31.517.059,82
Molise	C(2015) 4623 del 2/07/2015	76.610.625,00	15.326.666,83
Sardegna	C(2015) 5893 del 19/08/2015	476.259.875,00	95.280.170,73
Totale Regioni in transizione		710.408.183,33	142.123.897,38
Basilicata	C(2015) 8259 del 20/11/2015	188.064.331,40	37.624.138,19
Calabria	C(2015) 8314 del 20/11/2015	305.134.888,43	61.045.218,22
Campania	C(2015) 8315 del 20/11/2015	507.724.838,84	101.574.785,58
Puglia	C(2015) 8412 del 24/11/2015	452.874.094,22	90.601.461,15
Sicilia	C(2015) 8403 del 24/11/2015	611.824.575,21	122.400.919,46
Totale Regioni meno sviluppate		2.065.622.728,10	413.246.522,60
Totale Programmi Regionali		6.438.792.799,12	1.288.138.123,43
Programma Nazionale	C(2015) 8312 del 20/11/2015	1.177.000.000,00	235.469.720,90
Rete Rurale Nazionale	C(2015) 3487 del 26/05/2015	54.993.427,08	11.708.156,66
Totale Programmi Nazionali		1.231.993.427,08	247.177.877,56
TOTALE COMPLESSIVO		**7.670.786.226,20**	**1.535.316.000,99**

16A03333
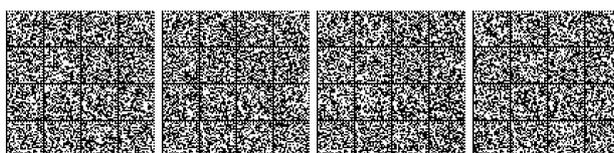
DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2015-2016, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi";

Visto il regolamento UE n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che nella sezione VI stabilisce le disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

Visto che il predetto regolamento abroga dal 1° gennaio 2008 il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 5126 del 12 agosto 2013 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.836.042,00 euro per la campagna 2015-2016, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.836.042,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1372 del 19 febbraio 2016;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di 2.836.042,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 2.836.042,00 euro, per la campagna 2015-2016, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli Organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 698

16A03334

DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2016. (Decreto n. 9/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, successivamente sostituito dal regolamento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, modificato, da ultimo, dal regolamento UE n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 959/2013 della Commissione, recante modifica del regolamento UE n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato 1 indica in 11.106 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 283/2012 della Commissione, che fissa, dall'esercizio contabile 2012, in 160,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 3370 del 5 febbraio 2016, con il quale si approva il Piano finanziario della Rete RICA, gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), quantificando in 6.662.616,22 euro, per l'anno 2016, il fabbisogno finanziario complessivo necessario per l'attuazione della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota n. 3763 dell'11 febbraio 2016, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di contributi comunitari forfettari pari a 1.776.960,00 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota nazionale, ammontante a 4.885.656,22 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2016, è autorizzato in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 4.885.656,22 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali, secondo le seguenti modalità:

un anticipazione di 2.442.848,11 euro, pari al 50 per cento dell'importo a proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 699

16A03335

DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life 13 ENV/IT/482- "Phthalates and bisphenol A biomonitoring in Italian mother-child pairs: link between exposure and juvenile diseases", – PERSUADED –. di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE13 ENV/IT/000482 per la realizzazione di apposito progetto, stipulata il 18 luglio 2014 tra la Commissione europea e l'Istituto superiore di sanità di Roma, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Consiglio nazionale delle ricerche 'Istituto di fisiologia clinica' IFC, l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il cui costo complessivo è pari a 1.866.398,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 0002543 dell'11 febbraio 2016, che quantifica in 555.914,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha durata di 42 mesi a partire dal 1° settembre 2014;

Vista la medesima nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 0002543 dell'11 febbraio 2016, che, a fronte di contributi comunitari pari a 277.957,00 euro, quantifica un fabbisogno finanziario statale di 277.957,00 euro, pari al 50,00 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi";

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + n. LIFE13 ENV/IT/000482 "Phthalates and bisphenol A biomonitoring in Italian mother-child pairs: link between exposure and juvenile diseases", - PERSUADED - che ha durata di 42 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 277.957,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche 'Istituto di fisiologia clinica' IFC.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo in favore dell'apposita contabilità speciale, se già attivata, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero vigilante.

3. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 700

16A03336
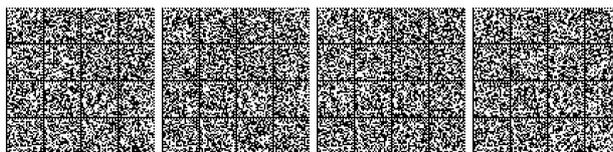
DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, annualità 2014 e 2015, al netto della riserva di efficacia. (Decreto n. 11/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi";

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri target intermedi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
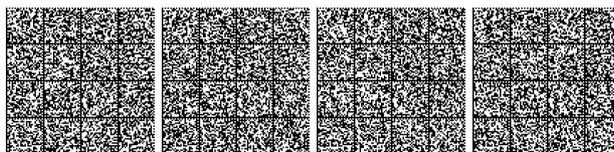
specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi FESR e FSE dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

Considerato che, in base ai piani finanziari FESR delle suddette decisioni di approvazione, il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2014 e 2015, al netto della riserva di efficacia, ammonta ad euro 2.251.390.347,97;

Considerato inoltre che in base ai piani finanziari FSE delle suddette decisioni di approvazione il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per le annualità 2014 e 2015, al netto della riserva di efficacia, ammonta ad euro 1.752.185.729,59 e che quindi l'onere a carico del predetto Fondo è pari complessivamente ad euro 4.003.576.077,56;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per le annualità 2014 e 2015 ammonta complessivamente ad euro 4.003.576.077,56 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa, così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle Amministrazioni titolari dei programmi.

3. Le Amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 701

ALLEGATO

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - PROGRAMMI FESR E FSE DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

POR FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2014 E 2015 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

POR	Decisioni	LEGGE N. 183/1987		
		2014	2015	Totale
Basilicata	C(2015) 5901 del 17/08/2015	-	73.840.648,00	73.840.648,00
Calabria	C(2015) 7227 del 20/10/2015	-	91.171.035,01	91.171.035,01
Campania	C(2015) 8578 del 01/12/2015		183.855.979,77	183.855.979,77
Puglia	C(2015) 5854 del 13/08/2015	-	451.195.983,70	451.195.983,70
Sicilia	C(2015) 5904 del 17/08/2015	-	203.716.860,77	203.716.860,77
Abruzzo	C(2015) 5818 del 13/08/2015	-	21.089.949,30	21.089.949,30
Molise	C(2015) 4999 del 14/07/2015	-	9.466.544,50	9.466.544,50
Sardegna	C(2015) 4926 del 14/07/2015	-	83.425.696,20	83.425.696,20
Emilia Romagna	C(2015) 928 del 12/02/2015	21.324.962,40	21.751.901,50	43.076.863,90
Friuli Venezia Giulia	C(2015) 4814 del 14/07/2015	-	20.629.467,00	20.629.467,00
Lazio	C(2015) 924 del 12/02/2015	40.405.213,80	41.214.149,90	81.619.363,70
Liguria	C(2015) 927 del 12/02/2015	17.371.019,40	17.718.799,00	35.089.818,40
Lombardia	C(2015) 923 del 12/02/2015	37.911.857,90	40.259.436,00	78.171.293,90
Marche	C(2015) 926 del 12/02/2015	14.929.979,40	15.228.885,70	30.158.865,10
P.A. Bolzano	C(2015) 902 del 12/02/2015	6.045.798,50	6.166.839,70	12.212.638,20
P.A. Trento	C(2015) 905 del 12/02/2015	4.813.018,70	4.908.049,30	9.721.068,00
Piemonte	C(2015) 922 del 12/02/2015	42.880.917,80	43.695.210,30	86.576.128,10
Toscana	C(2015) 930 del 12/02/2015	35.103.672,80	35.795.185,30	70.898.858,10
Umbria	C(2015) 929 del 12/02/2015	15.766.785,30	16.082.446,10	31.849.231,40
Valle d'Aosta	C(2015) 907 del 12/02/2015	2.847.675,60	2.904.688,50	5.752.364,10
Veneto	C(2015)5903 del 17/08/2015	-	49.657.370,70	49.657.370,70
	Totale POR FESR	**239.400.901,60**	**1.433.775.126,25**	**1.673.176.027,85**

POR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2014 E 2015 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

POR	Decisioni	LEGGE N. 183/1987		
		2014	2015	Totale
Basilicata	C(2014) 9882 del 17/12/2014	11.845.200,50	12.388.875,10	24.234.075,60
Calabria	C(2015) 7227 del 20/10/2015	-	12.986.898,63	12.986.898,63
Campania	C(2015) 5085 del 20/07/2015	-	31.272.784,31	31.272.784,31
Puglia	C(2015) 5854 del 13/08/2015	-	173.761.128,80	173.761.128,80
Sicilia	C(2014) 10088 del 17/12/2014	14.780.916,76	16.138.641,19	30.919.557,95
Abruzzo	C(2014) 10099 del 17/12/2014	4.315.347,40	5.029.972,50	9.345.319,90
Molise	C(2015) 4999 del 14/07/2015	-	3.526.207,30	3.526.207,30
Sardegna	C(2014) 10096 del 17/12/2014	16.523.552,50	17.819.512,20	34.343.064,70
Emilia Romagna	C(2014) 9750 del 12/12/2014	30.606.143,40	32.540.279,80	63.146.423,20
Friuli Venezia Giulia	C(2014) 9883 del 17/12/2014	11.143.096,30	11.709.995,50	22.853.091,80
Lazio	C(2014) 9799 del 12/12/2014	32.194.832,60	35.283.330,60	67.478.163,20
Liguria	C(2014) 9752 del 12/12/2014	14.153.662,60	14.921.672,50	29.075.335,10
Lombardia	C(2014) 10098 del 17/12/2014	37.911.857,90	40.259.435,30	78.171.293,20
Marche	C(2014) 10094 del 17/12/2014	11.089.869,00	11.833.819,90	22.923.688,90
P.A. Bolzano	C(2015) 4650 del 06/07/2015	-	12.212.638,20	12.212.638,20
P.A. Trento	C(2014) 9884 del 17/12/2014	4.390.116,50	4.628.461,60	9.018.578,10
Piemonte	C(2014) 9914 del 12/12/2014	32.960.903,50	35.400.621,20	68.361.524,70
Toscana	C(2014) 9913 del 12/12/2014	28.737.358,30	30.479.675,80	59.217.034,10
Umbria	C(2014) 9916 del 12/12/2014	9.224.835,20	9.815.464,40	19.040.299,60
Valle d'Aosta	C(2014) 9921 del 12/12/2014	2.327.951,50	2.415.980,70	4.743.932,20
Veneto	C(2014) 9751 del 12/12/2014	31.460.580,90	32.831.906,80	64.292.487,70
	Totale POR FSE	**293.666.224,86**	**547.257.302,33**	**840.923.527,19**
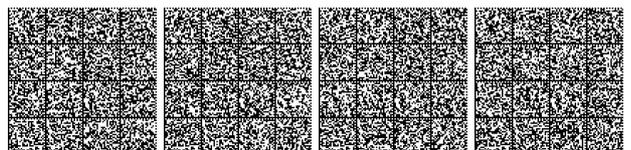
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - PROGRAMMI FESR E FSE DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

PON FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2014 E 2015 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

PON	Decisioni	LEGGE N. 183/1987		
		2014	2015	Totale
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento	C(2014)9952 del 17/12/2014	50.615.734,96	51.629.093,60	102.244.828,56
Governance e Capacità Istituzionale	C(2015)1343 del 23/02/2015	13.642.710,76	13.915.852,42	27.558.563,18
Città Metropolitane	C(2015)4998 del 14/07/2015	-	58.672.356,33	58.672.356,33
Ricerca e Innovazione	C(2015)4972 del 14/07/2015	-	71.687.361,27	71.687.361,27
Legalità	C(2015)7344 del 20/10/2015	-	16.728.228,55	16.728.228,55
Imprese e Competitività	C(2015)8450 del 24/11/2015	-	150.753.664,53	150.753.664,53
Iniziativa PMI	C(2015)8580 del 30/11/2015	-	1.500.000,00	1.500.000,00
Cultura e Sviluppo	C(2015)925 del 12/02/2015	15.517.798,76	15.828.474,09	31.346.272,85
Infrastrutture e reti	C(2015)5451 del 29/07/2015	-	117.723.044,85	117.723.044,85
	Totale PON FESR	**79.776.244,48**	**498.438.075,64**	**578.214.320,12**

PON FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2014 E 2015 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

PON	Decisioni	LEGGE N. 183/1987		
		2014	2015	Totale
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento	C(2014)9952 del 17/12/2014	88.798.493,46	102.602.909,09	191.401.402,55
Governance e Capacità Istituzionale	C(2015)1343 del 23/02/2015	12.954.548,75	14.552.024,75	27.506.573,50
Città Metropolitane	C(2015)4998 del 14/07/2015	-	11.832.462,92	11.832.462,92
Ricerca e Innovazione	C(2015)4972 del 14/07/2015	-	17.342.515,33	17.342.515,33
Legalità	C(2015)7344 del 20/10/2015	-	6.780.289,42	6.780.289,42
Iniziativa Occupazione Giovani	C(2014)4969 dell'11/07/2014	212.551.029,90	165.789.803,10	378.340.833,00
Inclusione	C(2014)10130 del 17/12/2014	30.966.719,71	38.241.773,71	69.208.493,42
Sistemi di politiche attive per l'occupazione	C(2014)10100 del 17/12/2014	99.222.284,77	109.627.347,49	208.849.632,26
	Totale PON FSE	**444.493.076,59**	**466.769.125,81**	**911.262.202,40**

Totale Generale POR - PON FESR	**319.177.146,08**	**1.932.213.201,89**	**2.251.390.347,97**
Totale Generale POR - PON FSE	**738.159.301,45**	**1.014.026.428,14**	**1.752.185.729,59**
Totale Generale POR - PON FESR e FSE	**1.057.336.447,53**	**2.946.239.630,03**	**4.003.576.077,56**

16A03337
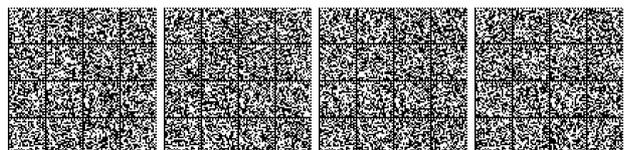
DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi transfrontalieri Interreg V-A Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia-Francia Marittimo, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera, per il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, per il Programma transnazionale Interreg V-B Adriatico-MarIonio che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2014 e 2015. (Decreto n. 12/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA *II)*;

Visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020;

Considerato che, in base ai piani finanziari di parte italiana trasmessi dall'Agenzia per la coesione territoriale con le note riportate nella predetta tabella, il cofinanziamento della quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2014 e 2015 dei Programmi dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, ammonta ad euro 12.860.269,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, per le annualità 2014 e 2015 ammonta complessivamente ad euro 12.860.269,00, così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle Amministrazioni titolari dei predetti Programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle richieste dalle stesse presentate ai sensi del regolamento (UE) 1303/2013.

3. Le Amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 808

ALLEGATO

PROGRAMMI OPERATIVI DI COOPERAZIONE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITÀ 2014 E 2015

Programma	Decisioni	Nota Agenzia per la coesione territoriale	LEGGE N. 183/1987		
			2014	2015	2016
Interreg V A Italia-Austria	C(2015)8658 del 30/11/2015	AlCT-DPS 11232 del 22/12/2015	-	824.829,00	**824.829,00**
Interreg V A Italia-Croazia	C(2015)9342 del 15/12/2015	AlCT-DPS 770 del 20/01/2016	-	3.379.845,00	**3.379.845,00**
Interreg V A Italia-Francia (Marittimo)	C(2015)4102 del 11/06/2015	AlCT 1484 del 15/02/2016	-	2.893.278,00	**2.893.278,00**
Interreg V A Italia-Malta	C(2015)7046 del 12/10/2015	AlCT-DPS 9886 del 19/11/2015	-	638.300,00	**638.300,00**
Interreg V A Italia-Slovenia	C(2015)9285 del 15/12/2015	AlCT-DPS 769 del 20/01/2016	-	1.373.181,00	**1.373.181,00**
Interreg V A Italia-Svizzera	C(2015)9108 del 9/12/2015	AlCT-DPS 768 del 20/01/2016	-	1.846.138,00	**1.846.138,00**
Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro	C(2015)9491 del 15/12/2015	AlCT 1482 del 15/02/2016	-	719.482,00	**719.482,00**
Interreg V B Adriatico-Mar Ionio	C(2015)7147 del 20/10/2015	AlCT-DPS 10666 del 4/01/2015	-	1.185.216,00	**1.185.216,00**
Totale complessivo			-	**12.860.269,00**	**12.860.269,00**

16A03338
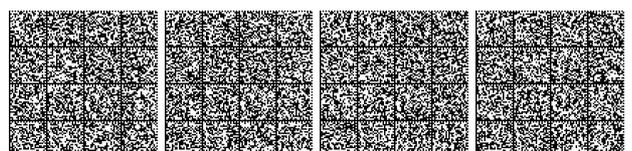
DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014. Rideterminazione per l'anno 2015 e assegnazione per l'anno 2016. (Decreto n. 13/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi";

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 5343 del 3 agosto 2015 che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo relativamente al periodo dal 2014 al 2020;

Viste le decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia;

Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 9608 del 16 dicembre 2015 che modifica la citata decisione C (2015) 5343 e approva il Programma nazionale riveduto per tenere conto delle predette misure temporanee;

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento delle suddette misure temporanee;

Considerato che il Programma nazionale di cui alla suddetta decisione C (2015) 9608 prevede un nuovo piano finanziario comprensivo delle citate misure temporanee e che pertanto per l'anno 2015 occorre rideterminare in euro 65.286.521,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico a carico della legge n. 183/1987, già disposta con proprio decreto n. 51/2015, ammontante ad euro 63.452.084,00, ed assegnare contestualmente la quota per il 2016 pari ad euro 84.404.790,00, a fronte di contributi europei di pari importo, non essendo previsti impegni per l'anno 2014;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'anno 2015 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, viene rideterminato in euro 65.286.521,00. La predetta assegnazione di euro 65.286.521,00 annulla e sostituisce l'assegnazione a carico del Fondo di Rotazione già disposta per l'anno 2015 con il decreto direttoriale n. 51/2015 richiamato in premessa.

2. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'anno 2016 del medesimo Programma nazionale è pari ad euro 84.404.790,00. Conseguentemente l'ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2015 e 2016 è pari a euro 149.691.311,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dei suddetti importi in favore dell'apposita contabilità speciale, se già attivata, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Amministrazione titolare dell'intervento.

4. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 805

ALLEGATO

Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 - anni 2015-2016

Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020	2015	2016	totale
	65.286.521,00	84.404.790,00	149.691.311,00

16A03339

DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per gli anni 2015 e 2016 del programma nazionale Fondo sicurezza interna 2014-2020, di cui ai regolamenti (UE) n. 513/2014 e n. 515/2014. (Decreto n. 14/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi";

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF 1) e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (ISF 2) e che abroga la decisione 574/2007/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 5414 del 5 agosto 2015 che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo sicurezza interna relativamente al periodo dal 2014 al 2020;

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento del suddetto programma nazionale, che per l'anno 2015 ammonta ad euro 50.097.050,45 e per l'anno 2016 ad euro 45.791.707,31 a fronte di contributi europei pari, rispettivamente, ad euro 56.728.453,00 ed euro 51.984.854,00, non essendo previsti impegni per l'anno 2014;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per gli anni 2015 e 2016 del programma nazionale Fondo sicurezza interna 2014-2020 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, è pari complessivamente ad euro 95.888.757,76, di cui euro 23.649.426,00 per la sezione ISF 1-Polizia ed euro 72.239.331,76 per la sezione ISF 2-Frontiere, così come riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 95.888.757,76 in favore dell'apposita contabilità speciale - se già attivata - ovvero ad effettuare i pagamenti sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero dell'interno, amministrazione titolare dell'intervento.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 806

ALLEGATO

Fondo sicurezza interna 2014-2020
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 - anni 2015-2016

SEZIONI	2015	2016	totale
ISF 1 - Polizia	12.770.465,00	10.878.961,00	23.649.426,00
ISF 2 - frontiere esterne e visti	37.326.585,45	34.912.746,31	72.239.331,76
Totale	50.097.050,45	45.791.707,31	95.888.757,76

16A03340
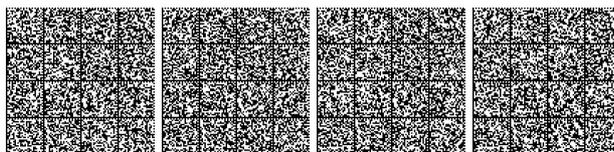
DECRETO 21 marzo 2016.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri – periodo 2008-2013. (Decreto n. 15/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi";

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

Vista la decisione C(2015) 4520 del 26 giugno 2015 che approva, per l'Italia, la revisione del programma annuale 2013 del citato Fondo europeo per i rimpatri, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario ammonta ad euro 9.155.187,00 e che la quota pubblica di parte nazionale è pari ad euro 7.168.674,35;

Considerato che con proprio decreto n. 3/2015 del 9 febbraio 2015 è stato già disposto il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri, ammontante ad euro 5.050.158,79;

Vista la nota n. 0001278 del 12 febbraio 2016 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Servizi civili - ha richiesto che l'incremento del cofinanziamento nazionale del programma annuale 2013, pari ad euro 2.118.515,56 sia garantito dal Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri 2008/2013 del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Servizi civili, è integrato per un importo di euro 2.118.515,56.

2. L'assegnazione a carico del suddetto Fondo di rotazione, per il programma annuale 2013, già fissata in euro 5.050.158,79 dal decreto direttoriale n. 3/2015 richiamato in premessa, è, pertanto, pari complessivamente ad euro 7.168.674,35.

3. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo in favore dell'apposita contabilità speciale - se già attivata - ovvero ad effettuare i pagamenti sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Servizi civili, Amministrazione titolare dell'intervento.
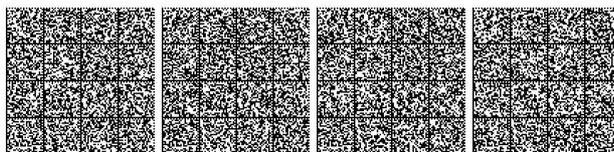
4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Servizi civili trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 590

16A03341

DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0001 - «Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action», nell'ambito dell'assistenza emergenziale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 16/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale "Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi";

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento UE n. 515/2014;

Visto il Grant Agreement HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0001 sottoscritto in data 10 agosto 2015 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, relativamente all'azione "Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action";

Considerato che detta azione, concernente l'impiego di equipe di mediatori linguistico-culturali e psicologi/assistenti sociali a supporto della Polizia di Stato nelle operazione di identificazione degli immigrati, ha un costo complessivo di euro 4.903.597,18 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. 0041746 del 28 dicembre 2015, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 490.359,72, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 4.413.237,46;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0001 - "Linguistic and Intercultural Mediation for Emergency Action" è pari ad euro 490.359,72.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 490.359,72 in favore della apposita contabilità speciale - se già attivata - ovvero ad effettuare i pagamenti sulla base delle indicazioni fornite dalla amministrazione titolare dell'intervento secondo le seguenti modalità previste per i contributi europei dal Grant Agreement HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0001 di cui in premessa:

a) un prefinanziamento di euro 392.287,78, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento europeo;

b) un pagamento a saldo di euro 98.071,94, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo europeo.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 807

16A03342

DECRETO 21 marzo 2016.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0002 - SAR OPERATION IV, nell'ambito dell'assistenza emergenziale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce lo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 17/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 574/207/CE, istituiva del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 14 che prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, quale definita dall'art. 2, lettera *f)* del medesimo regolamento UE n. 515/2014;

Visto il Grant Agreement HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0002, sottoscritto in data 26 novembre 2015 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, relativamente all'azione «Service of first aid during search and rescue at sea - SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance to migrants crossing the Strait of Sicily - (SAR Operations IV)»;

Considerato che detta azione, concernente operazioni di soccorso nel canale di Sicilia, ha un costo complessivo di euro 588.850,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per il 90 per cento e l'Italia per la restante quota;

Vista la nota n. 0000155 dell'8 gennaio 2016, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 58.885,00, a fronte di contributi comunitari ammontanti ad euro 529.965,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 4 marzo 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0002 - «Service of first aid during search and rescue at sea - SAR operations of Naval Forces stationed in Lampedusa as to ensure healthcare assistance to migrants crossing the Strait of Sicily - (SAR Operations *IV)*» è pari ad euro 58.885,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 58.885,00 in favore della apposita contabilità speciale - se già attivata - ovvero ad effettuare i pagamenti sulla base delle indicazioni fornite dalla amministrazione titolare dell'intervento secondo le seguenti modalità previste per i contributi europei dal Grant Agreement HOME/2015/ISFB/AG/EMAS/0002 di cui in premessa:

a) un prefinanziamento di euro 47.108,00 pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento europeo;

b) un pagamento a saldo di euro 11.777,00, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo europeo.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 809

16A03343

DECRETO 20 aprile 2016.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta da 2 euro commemorativa del «2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto», millesimo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 4 dicembre 2015 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro 18 gennaio 2016, n. 4600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria commemorativa del "2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto", millesimo 2016;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta da euro 2, commemorativa del "2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto", millesimo 2016, avente le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro 18 gennaio 2016, n. 4600, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 16 maggio 2016.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione proof, è stabilito in euro 14.000,00 pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 16 novembre 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

— direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

— direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

— mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

— tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 (sessanta) giorni data fattura con bonifico bancario:

— mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

— a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione del contingente, in funzione delle prenotazioni ricevute, tenuto altresì conto del relativo pagamento.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.ipzs.it.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 300 unità, euro 20,00;

da 301 unità, euro 19,60.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A03345
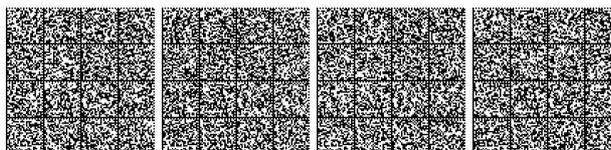
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio IRSAQ S.r.l., in Picerno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 126 del 3 maggio 2012 con il quale al laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato in Picerno (Potenza), SS 94 Km 33, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2016 e perfezionata in data 11 aprile 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 marzo 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato in Picerno (Potenza), SS 94 Km 33, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 marzo 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio IRSAQ S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Esteri metilici degli acidi grassi (composizione acidica)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV

16A03346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 aprile 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Cometriq (cabozantinib (S) - malato)». (Determina n. 531/2016).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale COMETRIQ (cabozantinib (S) - malato) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28/05/2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/13/890/004 20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 84 capsule.

EU/1/13/890/005 20 mg + 80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 28 x 20 mg + 28 x 80 mg - 56 capsule.

EU/1/13/890/006 20 mg + 80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 84 x 20 mg + 28 x 80 mg - 112 capsule.

Titolare A.I.C.: TMC Pharma Services LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 gennaio 2016;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale COMETRIQ (cabozantinib (S) - malato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 84 capsule - A.I.C. n. 043339047/E (in base 10) 19BM97 (in base 32);

20 mg + 80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 28 x 20 mg + 28 x 80 mg - 56 capsule - A.I.C. n. 043339050/E (in base 10) 19BM9B (in base 32);
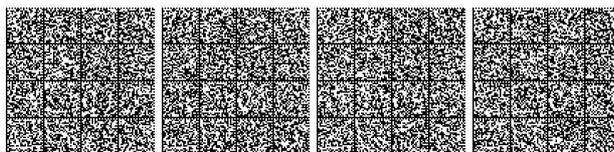
20 mg + 80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 84 x 20 mg + 28 x 80 mg - 112 capsule - A.I.C. n. 043339062/E (in base 10) 19BM9Q (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Cometriq» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.

Per pazienti in cui lo stato della mutazione RET (Rearranged during Transfection) non è conosciuto o è negativo, si deve prendere in considerazione la possibilità di un minore beneficio prima di decidere il trattamento del singolo paziente.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ««Cometriq» (cabozantinib (S) - malato) è classificata come segue:

Confezioni:

20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 84 capsule - A.I.C. n. 043339047/E (in base 10) 19BM97 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

20 mg + 80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 28 x 20 mg + 28 x 80 mg - 56 capsule - A.I.C. n. 043339050/E (in base 10) 19BM9B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

20 mg + 80 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 84 x 20 mg + 28 x 80 mg - 112 capsule - A.I.C. n. 043339062/E (in base 10) 19BM9Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cometriq» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03319

DETERMINA 15 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gestodene 0,075 mg + Etinilestradiolo 0,030 mg», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 523/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Famy Care Europe LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Gestodene 0,075 mg + Etinilestradiolo 0,030 mg;

Vista la domanda con la quale la ditta Famy Care Europe LTD ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043024013;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 27 in data 22 dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GESTODENE 0,075 MG + ETINILESTRADIOLO 0,030 MG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,075 mg/0,030 mg compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043024013 (in base 10) 190ZNF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1,58.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 2,97.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gestodene 0,075 mg + Etinilestradiolo 0,030 mg è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03320

DETERMINA 15 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cholib», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 526/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BGP Products LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cholib»;

Vista la determinazione n. 1049/2013 del 20 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta BGP Products LTD. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 042945028/E, 042945042/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 23-25 marzo 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CHOLIB nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 145 mg/20 mg - Compressa rivestita con lm - Uso orale - Blister (Alluminio/Alluminio) - 30 compresse - A.I.C. n. 042945028/E (in base 10) 18YLJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 145 mg/40 mg - Compressa rivestita con lm - Uso orale - Blister (Alluminio/Alluminio) - 30 compresse - A.I.C. n. 042945042/E (in base 10) 18YLJL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cholib» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03321

DETERMINA 15 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Toujeo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 528/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi-Aventis Deutschland GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOUJEO;

Vista la determinazione n. 980/2015 del 17 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi-Aventis Deutschland GMBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 043192347/E, 043192350/E, 043192362/E;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 7-9 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOUJEO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 3 penne preriempite - A.I.C. n. 043192347/E (in base 10) 19640V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 043192350/E (in base 10) 19640Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

300 unità/ml - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 043192362/E (in base 10) 19641B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Toujeo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, geriatra, endocrinologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03322

DETERMINA 15 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cometriq», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 529/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società TMC Pharma Services LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale COMETRIQ;

Vista la determinazione n. 620/2014 del 23 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta TMC Pharma Services LTD ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043339011/E, A.I.C. n. 043339023/E, A.I.C. n. 043339035/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 gennaio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COMETRIQ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni;

20 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-AL) - 21 capsule - A.I.C. n. 043339011/E (in base 10) 19BM83 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

20 mg + 80 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-AL) - capsule DI 7 x 20 mg + 7 x 80 mg - A.I.C. n. 043339023/E (in base 10) 19BM8H (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

20 mg + 80 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE-AL) - capsule DI 21 x 20 mg + 7 x 80 mg - A.I.C. n. 043339035/E (in base 10) 19BM8V (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale COMETRIQ è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03323

DETERMINA 15 aprile 2016.

Rettifica della determina n. 366/2016 del 10 marzo 2016, relativa al medicinale per uso umano «Aripiprazolo Pharmaten». (Determina n. 534/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 366/2016 del 10 marzo 2016 relativa al medicinale per uso umano «Aripiprazolo Pharmaten», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2016 - serie generale - n. 76;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: ARIPIPRAZOLO PHARMATEN.

Leggasi: ARIPIPRAZOLO PHARMATHEN.

Dove è scritto: OFEV.

Leggasi: ARIPIPRAZOLO PHARMATHEN.

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03327

DETERMINA 15 aprile 2016.

Rettifica della determina n. 219/2016 dell'11 febbraio 2016, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Envarsus». (Determina n. 533/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 219/2016 dell'11 febbraio 2016 relativa al medicinale per uso umano «Envarsus», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2016 - serie generale - n. 43;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta (RNR).

Leggasi: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Roma, 15 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenilefrina Aguettant».

Estratto determina V&A n. 631/2016 del 30 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FENILEFRINA AGUETTANT», nelle forme e confezioni: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in PP da 10 ml; «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in PP da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 Rue Alexander Fleming, Francia (FR).

Confezioni:

«50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in pp da 10 ml - A.I.C. n. 043725011 (in base 10) 19QD6M (in base 32);

«50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 10 ml - A.I.C. n. 043725023 (in base 10) 19QD6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG stabilimento sito in Binger Strasse n. 173 - 55216 Ingelheim Am Rhein - Germania; Basf Pharmachemikalien GmbH & Co. KG stabilimento sito in Karlstrasse 15-39, 42-44 - 32423 Minden - Germania;

Produttore del prodotto finito: Laboratoire Aguettant stabilimento sito in 1, Rue Alexander Fleming - 69007 Lione - Francia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio Attivo: fenilefrina cloridrato equivalente a 50 mcg (0,05 *mg)* di fenilefrina.

Eccipienti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; sodio idrossido; acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipotensione durante anestesia spinale, epidurale o generale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043725011 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in pp da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 043725023 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 10 ml.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043725011 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in pp da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 043725023 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in pp da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposi-

zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03324

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trinomia»

Estratto determina V&A n. 652/2016 del 5 aprile 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TRINOMIA, nelle forme e confezioni: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ferrer Internacional S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona, Gran Via De Carlos III, 94 - Spagna (ES).

Confezione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043397165 (in base 10) 19DD1F (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; atorvastatina 20 mg (come atorvastatina calcio triidrato 21,69 *mg)*; ramipril 2,5 mg.

Confezione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043397177 (in base 10) 19DD1T (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; atorvastatina 20 mg (come atorvastatina calcio triidrato 21,69 *mg)*; ramipril 5 mg.

Confezione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043397189 (in base 10) 19DD25 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; atorvastatina 20 mg (come atorvastatina calcio triidrato 21,69 *mg)*; ramipril 10 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043397165 - «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 043397177 - «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 043397189 - «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043397165 - «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043397177 - «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043397189 - «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 84 capsule in blister opa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03325

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Linde medicale»

Estratto determina V&A n. 632/2016 del 30 marzo 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO LINDE MEDICALE, anche nelle forme e confezioni: «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 2 litri; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 5 litri; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 10 litri; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 2 litri; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 5 litri; «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 10 litri; «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30000 litri, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (Milano) Italia - Codice fiscale 04411460639.

Confezioni:

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 2 litri - A.I.C. n. 039133347 (in base 10) 15B853 (in base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 5 litri - A.I.C. n. 039133350 (in base 10) 15B856 (in base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 10 litri - A.I.C. n. 039133362 (in base 10) 15B85L (in base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 2 litri - A.I.C. n. 039133374 (in base 10) 15B85Y (in base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 5 litri - A.I.C. n. 039133386 (in base 10) 15B86B (in base 32);

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 10 litri - A.I.C. n. 039133398 (in base 10) 15B86Q (in base 32) - Forma farmaceutica: gas medicinale compresso;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30000 litri - A.I.C. n. 039133400 (in base 10) 15B86S (in base 32) - Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Composizione:

principio attivo: ossigeno 100%.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039133347 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 2 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 039133350 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 5 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 039133362 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 10 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 039133374 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 2 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 039133386 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 5 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 039133398 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 10 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 039133400 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30000 litri.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 039133347 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 2 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039133350 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 5 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039133362 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola erogatrice da 10 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039133374 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 2 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039133386 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 5 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039133398 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola integrata da 10 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039133400 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03326

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Avviso relativo all'avvio cumulativo del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro "Gli Operatori", è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 0084595/16 del 27 aprile 2016 relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. *c)*, del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

16A03398

Avviso relativo all'avvio cumulativo del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, nonché per altra causa di cancellazione.

Si comunica che nella homepage del sito dell'IVASS, nel riquadro "Gli Operatori", è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 0084598/16 del 27 aprile 2016 relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. *c)*, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

16A03399

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «O.M.C. – Collegio Vescovile Pio X», in Treviso - Italia.

Con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione del 23 marzo 2016 è stata disposta l'iscrizione dell'Istituto «O.M.C. - Collegio Vescovile Pio X» di Treviso - Italia nell'elenco delle Istituzioni Scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativo alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

16A03378

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco oneri informativi di cui al D.P.C.M. n. 252/2012

Si comunica che l'elenco degli oneri di cui al D.P.C.M. n. 252/2012, relativo al «Regolamento per l'attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale», pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale*, è visionabile sul sito www.giustizia.it

16A03466

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario DOXATRIM Soluzione per uso in acqua da bere, DOXATRIM 15 P.M. premiscela per alimenti medicamentosi, DOXAMULIN BMP premiscela per alimenti medicamentosi, DOXAQUIN polvere per soluzione orale, DOXYSOL polvere per soluzione orale.

Estratto provvedimento n. 230 del 30 marzo 2016

Medicinali veterinari:

DOXATRIM soluzione per uso in acqua da bere (A.I.C. n. 101145);

DOXATRIM 15 P.M. premiscela per alimenti medicamentosi (A.I.C. n. 102868);

DOXAMULIN BMP premiscela per alimenti medicamentosi (A.I.C. n. 104572);

DOXAQUIN polvere per soluzione orale (A.I.C. n. 100172);

DOXYSOL polvere per soluzione orale (A.I.C. n. 103946).

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IAIN A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.

da: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano;

a: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03349

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario AMPIDOX, premiscela per alimenti medicamentosi, AMOXINDOX (50 g/100 *g)* e AMOXINDOX (80 g/100 *g)* polvere per uso in acqua da bere, ACIDO ACETILSALICILICO 80% DOX-AL polvere per uso orale.

Estratto provvedimento n. 229 del 30 marzo 2016

Medicinali veterinari:

AMPIDOX, premiscela per alimenti medicamentosi (A.I.C. n. 102982);

AMOXINDOX (50 g/100 *g)* e AMOXINDOX (80 g/100 *g)* polvere per uso in acqua da bere (A.I.C. n. 102219);

ACIDO ACETILSALICILICO 80% DOX-AL polvere per uso orale (A.I.C. n. 103560).

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IAIN A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.

da: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano;

a: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A03350

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" registrata con reg. (UE) n. 1238/2009 dell'11 dicembre 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP - Piazza Meridiana n. 47 - 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA) e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Campania circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della denominazione d'origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio"

Art. 1.
Denominazione

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) Pomodorino del Piennolo del Vesuvio è riservata ai pomodori che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta (DOP) Pomodorino del Piennolo del Vesuvio designa il frutto degli ecotipi di pomodorini della specie Lycopersicon esculentum Mill. originariamente derivanti dalle seguenti denominazioni popolari "Fiaschella", "Lampadina", "Patanara", "Principe Borghese" e "Re Umberto" tradizionalmente coltivati sulle pendici del Vesuvio, aventi i seguenti caratteri distintivi: pianta ad accrescimento indeterminato; frutto di forma ovale o leggermente pruniforme con apice appuntito e frequente costolatura della parte peduncolare; buccia spessa, è escluso l'impiego di ibridi.

I frutti ammessi a tutela devono avere le seguenti caratteristiche:

a) allo stato fresco, entro quattro giorni dalla raccolta:

- pezzatura: peso medio delle bacche non superiore a 30 g;
- parametri di forma: rapporto fra i diametri maggiore e minore: compreso fra 1,2 e 1,3;
- colore esterno (a maturazione): vermiglio;
- colore della polpa: rosso;
- consistenza: elevata;
- sapore: vivace, intenso e dolce-acidulo;
- residuo ottico (r.o.) min 6,5° Brix;
- tenace attaccatura al peduncolo;

b) allo stato conservato al piennolo:

- colore esterno: rosso scuro;
- colore della polpa: rosso;
- consistenza: buona;
- sapore: vivace ed intenso;
- turgore: ridotto a fine conservazione.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento della D.O.P "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio", di cui al presente disciplinare comprende:

- l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte del territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzola di Nola – Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di "Costantinopoli"), dal "Lagno Rosario", dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione, conservazione e trasformazione dei pomodori destinati alla produzione della D.O.P. "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio", devono essere quelli della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Non è ammessa la coltivazione in ambiente protetto (serre o tunnel) o fuori suolo.

Per quanto riguarda gli impianti produttivi e la tecnica colturale da adottare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Materiale di propagazione: devono essere utilizzate piantine autoprodotte o piantine sane e certificate ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, provenienti da vivai iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori regionale.

- Impianto: va eseguito tra il 15 marzo e il 15 maggio con messa a dimora di piantine radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure in contenitori alveolati.

- Sistemi e distanze di piantagione: i sesti d'impianto devono essere compresi fra 15 e 30 cm sulla fila e fra 80 e 120 cm fra le file. Le piantine vanno trapiantate in file parallele fra loro in modo che le distanze sulla fila fra le piante e fra le file siano regolari. La densità d'impianto non deve essere superiore a 55.000 piante per ettaro; è consentita la coltura in consociazione, in questo caso le prescrizioni di densità devono applicarsi alle porzioni di suolo effettivamente investite a pomodoro.

- Forma di allevamento: il "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" va coltivato esclusivamente in pieno campo; le piante, allevate in verticale, con sviluppo in altezza fino ad un metro, sono sostenute con legature di fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce infisse al suolo, in gruppi di tre, a mo' di capannina. In questa maniera le bacche non toccano il suolo ed i frutti, ricevendo i raggi del sole in maniera uniforme, acquistano la colorazione rosso ardente che li contraddistingue.

- La concimazione è eseguita con fertilizzanti organici, che si prestano particolarmente ad ammendare ed integrare le dotazioni dei suoli lavici, poco humificati; è consentito anche il ricorso a concimi minerali.

- Irrigazione: sono ammessi solo i metodi di irrigazione localizzata o di microdistribuzione dell'acqua ed è vietata l'irrigazione a pioggia con grandi volumi e l'irrigazione a scorrimento, ciò allo scopo di salvaguardare le condizioni pedoclimatiche. Infatti la coltivazione su suolo asciutto e lavico, caratterizzato da elevate escursioni termiche fra giorno e notte, favorisce la lunga e naturale conservazione, conferendo maggiore consistenza alla buccia ed elevata sapidità alle bacche.

- Difesa antiparassitaria: è consentita nel rispetto della normativa vigente.

- È vietata la distribuzione in campo di prodotti ormonali e disseccanti che interferiscono con il naturale ciclo della pianta.

- La raccolta dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto.

- La produzione unitaria massima è fissata in 25 tonnellate, rapportata ad ettaro di coltura specializzata.

- Le bacche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione.

- Il prodotto può essere venduto:

fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori;

conservato, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori, o in piennoli.

Per quanto riguarda la conservazione dei pomodorini "al piennolo" devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- I grappoli o "schiocche", una volta raccolti, vengono sistemati su un filo di fibra vegetale, legato a cerchio, così da comporre un unico grande grappolo, o "piennolo", del peso, a termine conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I piennoli, così ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato.

- Durante le fasi di conservazione, sia per il prodotto al piennolo che per quello in imballaggi, non deve essere effettuato alcun trattamento chimico. Possono essere usati unicamente sistemi fisici per la miglior protezione del prodotto e che non siano in grado di alterarne le caratteristiche, quali: retine contro gli insetti ed apparecchi ad ultrasuoni.

- La conservabilità dei piennoli non ha una durata definita ed è ancorata al permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed organolettiche del prodotto.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Le peculiarità del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio sono la elevata consistenza della buccia, la forza di attaccatura al peduncolo, l'alta concentrazione di zuccheri, acidi e altri solidi solubili che lo rendono un prodotto a lunga conservazione durante la quale nessuna delle sue qualità organolettiche subisce alterazioni. Tali peculiarità sono profondamente legate ai fattori pedoclimatici tipici dell'area geografica in cui il pomodorino è coltivato dove i suoli, di origine vulcanica, sono costituiti da materiale piroclastico originato dagli eventi eruttivi del complesso vulcanico Somma-Vesuvio.

La morfologia dei suoli, quindi, è quella tipica che si riscontra lungo le pendici del cono vesuviano ed è caratterizzata da tessitura sabbiosa, che rende i terreni molto sciolti e drenati. I suoli hanno mediamente una reazione neutra o sub-alcalina ed una buona dotazione in macro e micro elementi assimilabili, collocati lungo le pendici acclivi del complesso vulcanico, sono stati oggetto di terrazzamenti ed hanno una giacitura pianeggiante o leggermente acclive.

Il clima, nel corso della stagione colturale, è prevalentemente asciutto, con discreta ventosità elevate temperature massime, ampie escursioni termiche fra notte e giorno ed elevati livelli di insolazione. Ciò contribuisce ad un naturale controllo delle malattie parassitarie, in particolare di quelle crittogamiche.

L'incidenza ambientale è tale che gli stessi ecotipi di pomodoro, se coltivati fuori area tipica, forniscono frutti con qualità sensibilmente diversi rispetto a quelli oggetto di tutela.

Il pomodorino, conservato al piennolo o in conserva, rappresenta una delle produzioni più antiche e tipiche dell'area vesuviana. Le prime testimonianze documentate, e tecnicamente dettagliate, sulla presenza e sull'uso del pomodorino nel comprensorio Vesuviano risalgono alle pubblicazioni di proff. Palmieri, De Rosa e Cozzolino, della Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici (Na), rispettivamente del 1885, 1902 e 1916.

Nei secoli scorsi la coltivazione di questo tipo di pomodoro si era affermata sia per le ridotte esigenze colturali che per l'idoneità alla lunga conservazione nei mesi invernali, in virtù della consistenza della buccia, della forza di attaccatura al peduncolo e dell'alto contenuto in solidi solubili. L'antica diffusione di questa tipologia di pomodoro conservato era infatti legata alla necessità di dover disporre nei mesi invernali di pomodoro allo stato fresco per poter adeguatamente guarnire le preparazioni domestiche da sempre molto diffuse nel napoletano, fra cui pizze e primi piatti, che richiedevano intensità di gusto e di fragranze.

Come sempre accadeva per gli ortaggi d'uso familiare, i contadini sceglievano i frutti che reputavano più adatti e ne prelevavano il seme, che andava a costituire il materiale di riproduzione per l'anno successivo. Così nella prima metà del '900 erano già conosciuti e diffusi i pomodorini "Fiaschella", "Lampadina", "Principe Borghese", "Re Umberto" e "Patanara" da cui sono derivati gli attuali ecotipi.

Il fattore umano, esplicatosi nella messa a punto di un metodo di coltivazione e di conservazione ben calibrato e tipico della zona, unito al particolare quadro ambientale dell'area vesuviana, frutto dell'ottimale insolazione, del clima asciutto e soprattutto della straordinaria natura piroclastica dei suoli, hanno portato ad un prodotto unico nel suo genere, per pregio organolettico e serbevolezza, quale è quello che ancora oggi si coltiva e si conserva.

Le famiglie vesuviane, infine, sono solite preparare la tradizionale e secolare conserva tipica detta "a pacchetelle", caratterizzata da un processo di lavorazione manuale, fortemente legato al territorio vesuviano, che si è tramandato nel tempo e che ancora oggi si svolge utilizzando il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio non pelato, tagliato longitudinalmente in metà o in spicchi (o "filetti") e conservato in vaso di vetro.

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Agroqualità S.P.A. con sede in V.le Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma. Email: agroqualita@agroqualita.it; telefono: 06-54228675, fax: 06-54228692.

Art. 8.
Etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio", deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- allo stato fresco, il prodotto deve essere posto in vendita allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg.;

- conservato "al piennolo"; i piennoli devono avere un peso massimo di 5 kg ed essere posti in vendita o singolarmente con il logo identificativo della D.O.P. o in idonei contenitori sigillati;

- conservato, allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg.

Sulle etichette apposte al prodotto o su quelle prestampate sui contenitori o sulle confezioni, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

- "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" e "Denominazione d'Origine Protetta" (e/o il suo acronimo D.O.P.), con dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento riportato;

- Il logo comunitario identificativo della D.O.P.;

- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

- la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il logo di seguito descritto, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d'origine protetta.

Alla denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli termini: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente; tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta e non dovranno figurare nello stesso campo visivo della denominazione di origine, del logo della DOP e del logo comunitario.

Il logo è costituito da una silouhette del “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” comprensiva di peduncolo, il cui prolungamento richiama il profilo del Vesuvio con l’annesso golfo; sulla vetta del Vesuvio risaltano, in nero, due nuvolette di fumo stilizzate. Nella parte inferiore campeggia la scritta arcuata: “pomodorino del piennolo del Vesuvio” realizzata con font “arial” e debitamente “convertita in curve”. Nella parte superiore, come a racchiudere il “core” del logo, vi è una linea curva rossa, che è interrotta al suo apice dalla scritta “D.O.P.”, realizzata con font “arial black” debitamente “convertita in curve”.

Dal punto di vista colorimetrico, il logo è costituito dai colori in positivo rosso (pantone 485 *CVC)*, verde (pantone 368 CVC 2X) e nero (pantone process black). Il rosso caratterizza il pomodorino e la linea curva che racchiude il logo; il verde caratterizza il peduncolo e le foglie raffigurati dal Vesuvio con relativo golfo nonché la scritta “pomodorino – piennolo – Vesuvio; il nero caratterizza il fumo del Vesuvio, la scritta D.O.P. e le scritte “del” all’interno della scritta “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”.

Il fondo è di colore bianco. Sono però consentiti fondi di colore diverso ad eccezione del nero, del rosso, del verde e relative sfumature.

Sono inoltre ammesse tre versioni monocromatiche: una interamente in rosso (pantone 485 *CVC)*, una in verde (pantone 368 CVC 2X) ed un’ultima in scala di grigio (black- black 70% - black 50% e bianco). È possibile stampare la versione monocromatica esclusivamente su fondo contrastante ma non su fondo dello stesso colore.
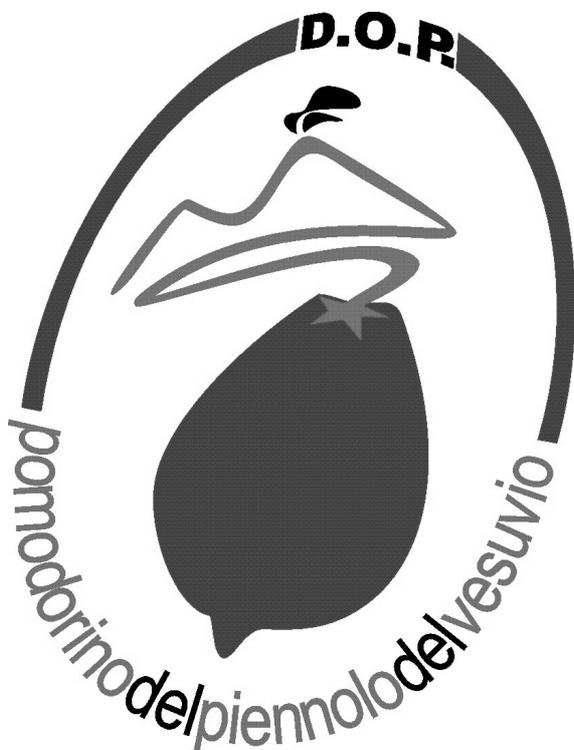
16A03347

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione “STEIRISCHE KÄFERBOHNE”.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea - serie C n. 127 del 9 aprile 2016 - a norma dell’art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «STEIRISCHE KÄFERBOHNE», presentata dall’Austria ai sensi dell’art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea della citata decisione.

16A03348

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Labservice S.r.l.», in Anguillara Sabazia.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l’abilitazione, al sottonotato organismo:

Labservice Srl, via s. Stefano, 6/B - Anguillara Sabazia (Roma).

L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 4 aprile 2016.

16A03344

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-103) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.